

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

CONTRORICORSO

**COPIA**

della BANCA POPOLARE PUGLIESE soc. coop. per azioni, con sede in *USO NOTIFICA*  
Parabita (Lecce), codice fiscale e partita Iva 02848590754, in  
persona del Presidente del Consiglio di amministrazione,  
rappresentata e difesa, per procura speciale in data 2 ottobre  
2009 n. 27133 di rep. Notaio Roberto Vinci da Parabita, dall'avv.  
Giorgio Tarzia di Milano, dall'avv. Giuseppe Dell'Anna Misurale di  
Lecce e dall'avv. Lucio De Angelis di Roma, con elezione di  
domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via di Val  
Gardena n. 3

**per resistere**

al ricorso incidentale proposto da [REDACTED], con atto  
notificato l'1.12.2009, avverso la sentenza n. 97/09 resa fra le  
parti dalla Corte d'Appello di Lecce, deliberata il 9.1.2009 e  
depositata in cancelleria il 19.2.2009

\* \* \*

Con atto notificato in data 1.12.2009 [REDACTED] oltre  
a resistere con un controricorso al ricorso principale della Banca  
Popolare Pugliese contro la sentenza non definitiva n. 97/09 resa  
fra le parti dalla Corte d'Appello di Lecce, ha proposto ricorso  
incidentale contro tale sentenza, nella parte in cui ha deciso  
sull'applicabilità di interessi convenzionali nello svolgimento  
dei precorsi rapporti creditizi del [REDACTED] con la Banca.

Al ricorso incidentale avversario la Banca Popolare Pugliese resiste con il presente controricorso, e ne chiede il rigetto, per i motivi qui di seguito esposti.

**1. Sul primo motivo del ricorso incidentale**

a) Il ricorrente deduce che nella sentenza della Corte di merito sarebbe ravvisabile una "violazione della norma dell'art. 1284 c.c." nonché una "motivazione incongrua e contraddittoria", per il "ritenuto perfezionamento *ex post* di una pattuizione di tasso di interesse ultralegale e con riferimento ai tassi ultralegali effettivamente applicati ed unilateralmente variati a piacimento dalla Banca".

E' questo l'unico punto sul quale la Corte di merito aveva riformato la decisione del Giudice di primo grado; e per la migliore comprensione di quanto si dirà, conviene anzitutto riportare la parte della motivazione concernente, appunto, la "pattuizione di tasso di interesse ultralegale" nei rapporti creditizi intercorsi fra la Banca Popolare Pugliese ed il [REDACTED].

b) La Corte esordisce dicendo: che la Banca fin dall'inizio della causa aveva prodotto varie "richieste di concessioni di fido sottoscritte dal Lecci contenenti l'indicazione del tasso di interesse applicabile al rapporto"; che il rapporto era antecedente all'entrata in vigore della legge n. 154/1992, onde "il contratto di apertura di credito era un contratto a forma libera" e perciò le proposte contrattuali del [REDACTED] potevano anche essere dalla Banca accettate "mediante comportamento concludente";

che però restava la necessità della forma scritta per la pattuizione di interessi in misura superiore al tasso legale, stante il disposto dell'art. 1284 terzo comma c.c.,

Dopo di ciò, la Corte rileva che la pattuizione degli interessi ultralegali doveva "ritenersi validamente perfezionata con la produzione in giudizio da parte della Banca della proposta contrattuale sottoscritta dal cliente".

Difatti, *"il principio secondo cui la produzione in giudizio della scrittura privata contenente un contratto per il quale la forma scritta sia richiesta 'ad substantiam' da parte di chi non l'ha sottoscritta sopperisce a detta carenza non soffre deroga per il fatto che la nullità del negozio sia stata dedotta dalla controparte prima della produzione, giacchè mediante tale attività processuale si determina l'incontro delle volontà dei contraenti nella forma prescritta (Cass. n. 9374/92).*

Ed ancora: *"con riguardo al contratto soggetto a forma scritta 'ad substantiam', e contenuto in un documento sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, la produzione in giudizio del documento medesimo, ad opera dell'altra parte, non determina la costituzione del rapporto 'ex nunc', ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione" (Cass. n. 2707/82).*

Si può aggiungere, per completezza, che ciò è stato affermato anche da altra giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, non citata dalla sentenza in esame. Si vedano ad esempio:

- "l'obbligo della forma scritta per la fissazione degli interessi in misura ultralegale (art. 1284 ult. comma c.c.) ... può essere assolto secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, e così quando la misura ultralegale del tasso di interessi sia determinabile attraverso gli elementi offerti da documenti formati a regolamentazione di aspetti specifici dell'operazione di mutuo, o anche da dichiarazione unilaterale del debitore purchè non meramente ricognitiva" (Cass. n. 3252/84)

- "si deve considerare soddisfatta la condizione di cui all'art. 1284 comma 3 c.c. per la quale la stipulazione di interessi in misura superiore al tasso legale deve risultare dallo scritto, quando tale pattuizione risulti dalle condizioni generali in modulo predisposto dalla Banca, sottoscritto dal cliente" (App Bologna 7.9.1977, in *Banca, borsa, tit. cred.* 1978, II, 60).

La Corte di merito conclude perciò nei seguenti termini: "alla luce di tale pacifico insegnamento giurisprudenziale, deve ritenersi che la Banca, producendo in giudizio le nove richieste di concessione di fido sottoscritte dal [REDACTED] e contenenti l'indicazione del tasso applicabile al rapporto, abbia supplito alla sua mancata accettazione per iscritto, così perfezionando con efficacia *ex tunc* la pattuizione degli interessi ultralegali".

Questo essendo stato l'iter logico seguito in punto di diritto, per la fattispecie in esame la Corte aveva poi rilevato che, in punto di fatto, secondo gli accertamenti effettuati nel

giudizio di primo grado dal consulente tecnico d'ufficio, nel corso del rapporto con il [REDACTED] la Banca aveva "sempre applicato tassi di interesse inferiori a quelli concordati", ed allora la ricostruzione di quel rapporto doveva avvenire sulla base dei tassi effettivamente applicati, mediante un nuovo accertamento peritale.

c) A tal punto, è agevole vedere l'infondatezza dell'odierna doglianza del Lecci contro questa statuizione.

Il ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe ravvisato, con la produzione in giudizio da parte della Banca dei contratti di fido sottoscritti dal [REDACTED] all'inizio dei rapporti creditizi, una sorta di "sanatoria", o di "perfezionamento ex post", dell'accordo negoziale sulla regolamentazione dei rapporti con interessi ultralegali, sanatoria che però sarebbe stata insuscettibile di rimediare ad una mancanza di accettazione scritta ex ante dell'impegno scritto assunto dal [REDACTED]; e da questa premessa il ricorrente fa derivare la conseguenza che, viste anche le variazioni dei tassi via via applicati, seppure sempre in misura inferiore rispetto a quanto previsto nei contratti di fido, gli addebiti periodici di interessi ultralegali non potevano trovare giustificazione in quei contratti, e piuttosto doveva dirsi che la Banca aveva fatto ricorso alle c.d. norme bancarie uniformi, nella parte in cui prevedevano, nell'art. 7, l'applicazione sui c/c bancari di interessi calcolati in base agli "usi della piazza".

d) In queste affermazioni la premessa è manifestamente erronea, e ne deriva l'altrettanto manifesta arbitrarietà della conseguenza che se ne vorrebbe trarre.

Anzitutto, come risulta dall'insegnamento di codesta Corte regolatrice che la sentenza qui in esame ha richiamato, la produzione in giudizio di contratto soggetto a forma scritta contenuta in documento sottoscritto da uno soltanto dei contraenti "non determina la costituzione del rapporto 'ex nunc', ma supplisce alla mancanza di sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione" (la sottolineatura è nostra; così Cass. n. 2707/82 già sopra citata).

Se così è, vuol dire che i rapporti creditizi fra la Banca Popolare Pugliese e il Lecci erano governati fin dall'inizio dalla pattuizione degli interessi ultralegali indicati nelle richieste di concessione di fido che il [REDACTED] aveva sottoscritto (ben rilevati dalla consulenza tecnica d'ufficio, che poi, effettuati gli opportuni accertamenti, concluse che "dall'analisi dei tassi applicati dalla Banca, e tenuto conto delle rispettive decorrenze, risulta che mai hanno superato quelli accettati dal [REDACTED] in occasione delle numerose richieste di concessione di fido in atti").

A questo punto, il richiamo ai c.d. "interessi secondo gli usi della piazza", ed agli orientamenti giurisprudenziali susseguitesì sulla validità o meno di una pattuizione che ad essi

si riferisca, non ha alcun senso nella fattispecie che ci riguarda.

Fra l'altro, va notato che l'art. 7 delle norme bancarie uniformi impropriamente evocato dal ricorrente diceva (all'epoca) che "gli interessi dovuti dal correntista, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate abitualmente dalle Aziende di credito sulla piazza"; ma qui, appunto, vi era il "patto diverso", vigente fin dall'inizio del rapporto in virtù del citato principio giurisprudenziale sul perfezionamento *ex tunc* della pattuizione soggetta ad obbligo di forma scritta, allorquando un contraente produce in giudizio la scrittura che a suo tempo era stata sottoscritta dall'altro contraente.

Che poi la validità e l'efficacia *fin dall'inizio* del regolamento del rapporto fra la Banca Popolare Pugliese ed il [REDACTED] con l'addebito di interessi ultralegali possa essere *ex post* (questa volta, proprio *ex post*) "invalidato" o "cancellato" dal fatto che la Banca abbia addebitato interessi minori rispetto a quelli che avrebbe avuto diritto di addebitare, è una tesi, ci sia consentito dire, paradossale: se nei rapporti di durata (si potrebbe pensare, a mo' d'esempio, ad una locazione, ad un affitto, ad una somministrazione, ecc.), l'avente diritto ad una prestazione pecuniaria chieda, nel corso dello svolgimento, meno di quel che la controparte contrattuale si era obbligata a dare, potrebbe mai sostenersi che ciò "invalidi" in qualche modo l'impegno assunto dall'obbligato?

e) Si possono allora vedere gli errori della prospettazione avversaria anche nei "quesiti di diritto" posti in chiusura del primo motivo del ricorso incidentale:

- sia perché la produzione in giudizio della scrittura contenente l'impegno a corrispondere un tasso ultralegale non perfeziona affatto *ex post* (come dice il quesito), bensì *ex ante*, quella pattuizione

- sia perché la prospettazione che il tasso ultralegale non sarebbe "mai stato accettato ed applicato in concreto dalla Banca" (come dice il quesito) *confonde due nozioni giuridicamente ben diverse fra loro*, quella di "accettazione" e quella di "applicazione" e, accertato che vi fu la pattuizione (come vi fu nella fattispecie in esame, se si condivide l'insegnamento giurisprudenziale già citato), il vincolo contrattuale non veniva meno per il fatto che il creditore abbia in concreto addebitato interessi ultralegali in misura minore di quelli che avrebbe potuto addebitare.

La seconda parte del "quesito di diritto" posto in chiusura del primo motivo del ricorso incidentale impropriamente prospetta che la Banca (forse "dimenticando" la pattuizione degli interessi ultralegali?) abbia fatto ricorso all'art. 7 comma 4 delle c.d. norme bancarie uniformi sull'applicazione di volta in volta degli "interessi uso piazza", e chiede quale ne debba essere la conseguenza; interrogazione del tutto inutile nel caso in esame, perché qui, come si è visto, in presenza della specifica

convenzione sugli interessi ultralegali, non vi era nessuna necessità di ricorrere alla previsione residuale ("salvo patto diverso"), e perciò non presenta qui nessun interesse rievocare, in termini generali, il noto dibattito giurisprudenziale sulla validità o meno di quella previsione.

f) In sintesi, il motivo avversario è infondato, da un lato perché ignora l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui (per usare ancora una volta le parole di Cass. n. 2707/82) la produzione in giudizio del documento effettuata dalla controparte contrattuale di colui lo aveva *ab initio* sottoscritto "non determina la costituzione del rapporto *ex nunc*, ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione", d'altro lato perché ipotizza una non-ipotizzabile "cancellazione" di un impegno contrattuale in un rapporto di durata, per il solo fatto che nel suo svolgimento il creditore abbia chiesto meno di quel che il debitore si era obbligato a corrispondere.

La conseguenza di questa minore richiesta nello svolgimento del rapporto è invece quella che la Corte di merito ha individuato: cioè che, per stabilire giudizialmente nel caso di specie il saldo del c/c del [REDACTED], "la ricostruzione dei rapporti deve avvenire sulla base dei tassi effettivamente applicati", senza la possibilità per la Banca di addebitare *ex post* un maggior tasso fino a raggiungere il *quantum* delle pattuizioni iniziali.

## 2. Sul secondo motivo del ricorso incidentale

a) Con questo motivo il ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe "omesso di esaminare la lettera raccomandata del 14.5.2001 con cui il [REDACTED], anteriormente al giudizio di primo grado, revocava ogni eventuale riconoscimento e scrittura rilasciata alla Banca", e comunque non avrebbe spiegato il perché del mancato esame di quel documento.

Anche qui occorre rivedere ciò che la sentenza in esame ha detto sull'argomento che ora (soltanto ora, come subito si vedrà), viene evocato dal ricorrente.

La sentenza riferisce anzitutto, nella sua parte espositiva, che all'incirca un mese prima della notifica, avvenuta il 21.6.2001, della citazione introduttiva del giudizio, secondo la prospettazione dell'attore "egli aveva inutilmente richiesto alla Banca con lettera racc. del 14.5.2001 di rideterminare i rapporti di dare-avere tra le parti"; poi, menzionando la produzione in giudizio da parte della Banca delle nove richieste di concessione di fido sottoscritte dal [REDACTED], e contenenti l'indicazione dei tassi applicabili al rapporto, la sentenza rileva che "non risulta che prima della produzione in giudizio di tali documenti il [REDACTED] abbia esplicitamente revocato tali sue proposte contrattuali (al contrario, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado egli ha confermato l'esistenza dei contratti di apertura di credito, pur lamentando genericamente che la Banca avesse applicato tassi di interesse debitori superiori al tasso legale pur in assenza di una pattuizione scritta), mentre dopo la loro produzione egli si è

limitato a sostenere di avere firmato le richieste di concessione di fido in bianco (v. memoria ex art. 183 c.p.c.)".

b) Detto ciò, appare sorprendente l'odierna doglianza secondo cui la Corte di merito non avrebbe tenuto conto di un'asserita "revoca" dell'impegno a corrispondere interessi ultralegali, che il [REDACTED] avrebbe espresso alla vigilia della notifica della citazione introduttiva del giudizio, con una lettera raccomandata in data 14.5.2001.

La doglianza appare anzitutto *inammissibile*, in virtù del principio della necessaria "autosufficienza" del ricorso in sede di legittimità, più e più volte affermato da codesta Corte.

Difatti il ricorrente si limita ad estrapolare una frase che, a suo dire, sarebbe contenuta in un documento acquisito al giudizio, la cui verifica però nella presente sede non può avvenire; e poiché su quella frase estrapolata (e solo su di essa) è basato il secondo motivo del ricorso incidentale, non potrà che essere *de plano* dichiarata l'inammissibilità del motivo.

Se fosse superabile questo primo rilievo, andrebbe osservato che, in punto di fatto, la Corte di merito ha accertato ben altro: essa ha accertato, come si vede dal passo della motivazione sopra trascritto, che nell'atto introduttivo del giudizio il Lecci aveva "confermato l'esistenza dei contratti di apertura di credito, pur lamentando genericamente che la Banca avesse applicato tassi di interesse debitori superiori al tasso legale in assenza di una pattuizione scritta", e successivamente, essendo stato *smentito*

dalla produzione dei contratti che contenevano quella pattuizione, "si è limitato a sostenere di avere firmato le richieste di concessione di fido in bianco" (senza neanche tentare di provarlo, e tanto meno proponendo una querela di falso per un ipotetico "abusivo riempimento"!).

Come si vede, la Corte di merito ha constatato fatti del tutto *diversi ed incompatibili* con l'odierno assunto del ricorrente di una postuma "revoca" del suo impegno concernente gli interessi ultralegali: perché sostenere di non avere assunto quell'impegno (prima affermando che le richieste di concessione di fido non dicevano nulla al riguardo, poi deducendo che sarebbe stata "integrata" una clausola lasciata in bianco allorquando fu sottoscritta), è proprio l'opposto della tesi su cui si basa il motivo di ricorso qui in esame: si può infatti revocare un impegno già preso, non già un impegno mai preso.

c) Da tutto quanto precede emerge che l'attuale censura del ricorrente è inammissibile non soltanto, come già detto, per la mancata osservanza del requisito della "autosufficienza" del ricorso, ma anche perché investe un accertamento in fatto compiuto dai Giudici di merito, che non può formare oggetto di riesame in sede di legittimità.

E vi è di più. Vi è che dalla sentenza qui in esame si desume che, oltretutto, la tesi della "revoca" dell'impegno contrattuale sugli interessi ultralegali viene per la prima volta affacciata nella presente sede, dopo che nel giudizio di merito il

██████ aveva negato l'avvenuta assunzione di quell'impegno; e non occorre dire che una doglianza con la quale il ricorrente contraddice se stesso sulle questioni di fatto non può certamente avere ingresso nel vaglio demandato a codesta Corte.

\* \* \*

Per i suesposti motivi, che si fa riserva di integrare in sede di memoria aggiunta e di discussione orale, la BANCA POPOLARE PUGLIESE soc. coop. per azioni, come sopra rappresentata, ferme restando le conclusioni già formulate nel proprio ricorso principale, assume qui le seguenti

c o n c l u s i o n i

A) Dichiararsi inammissibile, e comunque respingersi, il ricorso incidentale di ██████ avverso la sentenza n. 97/09 resa fra le parti dalla Corte d'Appello di Lecce.

B) Col favore delle spese, diritti ed onorari.

(avv. Giorgio Tarzia)

anche per avv. Giuseppe Dell'Anna

(avv. Lucio De Angelis)

RELAZIONE DI NOTIFICA: a richiesta della Banca Popolare Pugliese soc. coop. per azioni, come sopra rappresentata, io sottoscritto Uff.Giud. ho notificato il retroesteso controricorso a ██████  
██████, presso lo studio del proc. dom. avv. ALESSANDRA DI SARNO in  
ROMA, via Ridolfino Venuti n. 42 - ivi a mani

COPIA

1 Venuti 42  
UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore

1

Zona

28

CASSA 3 /2009 Cron. 14.724 Dest. 1/1 Data Ric. 22/12/2009

Richiedente: DE ANGELIS ANGELO

Relazione di Notificazione **URGENTE**

Trasf. 6,21 Sp.postale 0,00

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a  
**GIUSEPPE LECCI C/O AVV ALESSANDRA DI SARNO**

ROMA - VIA VENUTI RIDOLFINO, 42

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

*Poliziana* *avv. di sarno* *meccanico alle negoziazioni* *Chianese*

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge  
L'Ufficiale Giudiziario

Roma, *23/12/2009*

**Ai sensi dell'art. 140 c.p.c.**, curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_